

DICHIARAZIONI E FIRMA DELL'INTESTATARIO

- Dichiaro di:
 - avere preso visione - in aggiunta alle informazioni già ricevute in occasione della sottoscrizione del "Contratto per la prestazione del servizio di collocamento a distanza" ("Collocamento Base") - delle informazioni specifiche connesse alla prestazione a distanza dei servizi di consulenza in materia di investimenti ("Consulenza Diretta") e di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi ("Distribuzione Assicurativa");
 - di aver preso visione di dette informazioni insieme alle disposizioni contrattuali riportate nel presente modulo ("Norme Contrattuali Integrative"), in tempo utile prima della sottoscrizione dello stesso;
 - di essere stato informato e di accettare che:
 - o il servizio di Consulenza Diretta ha ad oggetto sia i Prodotti e la Gestione come definiti nel contratto di Collocamento Base, sia i prodotti di investimento assicurativi (complessivamente, gli "Investimenti in Consulenza Diretta");
 - o la Banca nella prestazione della Consulenza Diretta e della Distribuzione Assicurativa utilizza le tecniche di comunicazione a distanza offerte dalla stessa Banca, incluso il canale telefonico;
 - o i servizi di cui al presente Contratto sono pertanto condizionati all'adesione da parte del Cliente alle disposizioni contrattuali che regolano le tecniche di comunicazione a distanza offerte dalla Banca e alla loro relativa attivazione;
 - o la Banca valuta l'adeguatezza degli Investimenti in Consulenza Diretta e nell'eseguire tale valutazione di adeguatezza tiene conto dell'insieme dei contratti di cui il Cliente risulti primo intestatario presso Fideuram S.p.A., ivi compresi i saldi contabili (per importi superiori ad € 10.000 o al netto dell'importo dichiarato dal Cliente a copertura delle spese correnti) e i titoli presenti sui conti correnti/depositi amministrati, con esclusione dei contratti in strumenti derivati (anche se quotati) e dei contratti/prodotti di cui la Banca non disponga delle informazioni tecniche necessarie alla valutazione del rischio ("Portafoglio in Consulenza Diretta");
 - o la Banca verifica preventivamente, in ogni caso, che il soggetto che dispone una qualsiasi operazione con riferimento al Portafoglio in Consulenza Diretta in essere, sia in possesso dell'esperienza e delle conoscenze necessarie con riferimento a tale specifica operazione.
 - Dichiaro di aver fornito le informazioni richieste dalla normativa vigente, sulle quali la Banca fa affidamento per la preventiva valutazione di adeguatezza delle operazioni.
 - Dichiaro di essere stato informato che:
 - il modello di servizio della Banca prevede la prestazione congiunta dei servizi disciplinati nel presente Contratto in abbinamento alla prestazione:
 - o del servizio di Collocamento Base, di cui il presente Contratto costituisce atto modificativo ed integrativo;
 - o dei servizi disciplinati nel contratto per la prestazione del Servizio a Distanza ("Servizio a Distanza");
 - o dei servizi disciplinati nel separato contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento ("Conto Corrente");
 - ai fini del precedente punto non può essere abbinato al presente Contratto l'IV Conto Trader o qualsiasi altro analogo contratto che preveda la possibilità per il Cliente di operare su strumenti finanziari esclusivamente su propria iniziativa, senza quindi consentire che le relative disposizioni si basino su raccomandazioni personalizzate, consigli specifici o su una preventiva valutazione di adeguatezza degli investimenti;
 - le vendite abbinate di cui ai precedenti punti non comportano aggravii per il Cliente, sia con riferimento ai rischi relativi agli Investimenti in Consulenza Diretta sia con riferimento ai costi, ferma l'applicazione dei costi contrattualmente previsti per i singoli rapporti.
 - Dichiaro di essere stato informato della mia classificazione in Cliente al dettaglio e di aver ricevuto informazioni sulla necessità di sottoscrivere una specifica modulistica nel caso di classificazione in Cliente professionale, comprensiva della relativa disciplina in tema di livello di tutela.
 - Dichiaro di essere stato informato:
 - della possibilità di scegliere, fermo il rispetto della normativa di settore, il canale di comunicazione cartaceo in aggiunta al canale elettronico, attraverso il quale ricevere le rendicontazioni periodiche, trovando applicazione per il canale cartaceo i costi eventualmente previsti per questa modalità di invio. A tal riguardo prendo atto che la mia scelta del canale di comunicazione cartaceo sarà esercitata direttamente online nell'area riservata ai clienti del sito internet della Banca;
 - sulla modalità di sottoscrizione del presente Contratto e dei singoli contratti/operazioni relativi ai rapporti con la Banca, che possono essere stipulati utilizzando i servizi di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca stessa, tra cui rientra anche un servizio di firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password), con pieno valore di scrittura riconosciuta dal Cliente, previa sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle relative condizioni e del consenso al trattamento dei dati personali, laddove previsto. Con le predette modalità potranno essere sottoscritti anche i contratti/operazioni con le società terze che hanno aderito ai medesimi sistemi di firma e di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e i servizi.
 - Prendo atto che il presente Contratto è offerto:
 - in alternativa rispetto al contratto che disciplina i servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e di distribuzione prestati - fuori sede o presso i locali della Banca - tramite una delle reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ("Private Banker") di Fideuram S.p.A. o di IV Private Investment SIM S.p.A.;
 - alla clientela che abbia al momento della sottoscrizione una ricchezza finanziaria complessiva investita o detenuta presso Fideuram S.p.A. (RFA) pari almeno ad € 15.000.
- Dichiaro di aver ricevuto le seguenti precisazioni:
 - il d.lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") disciplina, tra l'altro, la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, definendo come tale la prestazione di raccomandazioni personalizzate alla clientela in tema di investimenti. Dette raccomandazioni personalizzate sono correttamente fornite dall'intermediario al Cliente, soltanto ove conformi ad una preventiva valutazione dell'adeguatezza dell'operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite e degli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio del Cliente medesimo;
 - tale valutazione di adeguatezza può essere effettuata dall'intermediario, anche a livello di portafoglio complessivo, soltanto dopo aver acquisito dal Cliente le informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e la capacità di sostenere perdite del Cliente medesimo;
 - la Banca si è dotata di procedure idonee ad effettuare tale valutazione di adeguatezza, al fine di consigliare al Cliente investimenti coerenti con il suo Profilo Finanziario, individuato sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'alinea che precede (di seguito anche "Profilatura");
 - la scelta del Cliente di avvalersi della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti della Banca comporta che la Banca stessa - al fine di fornire al Cliente elementi utili alla verifica della coerenza dei propri investimenti rispetto al Profilo Finanziario individuato e assegnato in sede di Profilatura - effettui una preventiva valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni in prodotti finanziari richieste dal Cliente di propria iniziativa nell'ambito dei servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela, di negoziazione per conto proprio e di ricezione trasmissione ordini (con le modalità ed entro i limiti previsti nella Parte Quinta delle "Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari, finanziari e di investimento da parte di Fideuram S.p.A.") e nella Guida ai Servizi, fornendo, nel caso in cui l'operazione si riveli inadeguata, una specifica informativa che illustri l'inadeguatezza e le motivazioni della stessa;
 - il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca:
 - o su base "non indipendente", in quanto la stessa accetta compensi, commissioni o benefici non monetari ("Incentivi") da soggetti diversi dal Cliente;
 - o con riferimento ad una gamma di strumenti finanziari, disponibili sul mercato, non limitata a strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con la stessa Banca;
 - la Banca effettua con frequenza trimestrale una valutazione dell'adeguatezza dei servizi di investimento e dei prodotti finanziari rientranti nel Portafoglio in Consulenza Diretta e comunica al Cliente l'esito di tale valutazione mediante apposita reportistica;
 - la Banca, nell'elaborazione e formulazione delle raccomandazioni personalizzate, può avvalersi di sistemi semi-automatizzati o automatizzati basati su algoritmi che escludono, rispettivamente, in parte o in tutto l'intervento umano, dandone specifica informativa al Cliente;
 - qualora il Cliente formuli espressa richiesta in tal senso, potranno essere riportati nella reportistica relativa alla Consulenza Diretta, secondo le indicazioni fornite dal Cliente stesso e nel rispetto delle condizioni dettagliate nelle Norme Contrattuali Integrative, anche gli investimenti da questi detenuti presso terzi intermediari; gli investimenti presso terzi intermediari non sono tenuti in considerazione al fine di pianificare l'allocazione ottimale del patrimonio del Cliente, ma vengono inseriti nella reportistica relativa al servizio al solo scopo di offrire una rappresentazione complessiva e unitaria degli investimenti/beni del Cliente, senza formare oggetto di raccomandazioni personalizzate. Gli investimenti detenuti presso terzi intermediari, non essendo detenuti presso la Banca, non possono essere in ogni caso oggetto di rendicontazione.
 - Dichiaro inoltre di essere consapevole che:
 - o per il servizio di Collocamento Base e di Distribuzione Assicurativa la Banca non addebita al Cliente alcun specifico costo;
 - o è invece previsto un corrispettivo specifico a carico del Cliente per la prestazione della Consulenza Diretta; tale corrispettivo:
 - è applicato con cadenza trimestrale posticipata e con valuta del primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
 - è determinato sulla base delle aliquote indicate nella Sezione INFORMAZIONI INTEGRATIVE e nell'articolo 6 delle Norme Contrattuali Integrative, in considerazione della RFA, come sopra definita, comprensiva anche dei prodotti di investimento assicurativi e calcolata come media delle rilevazioni del valore di RFA alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento;
 - non è dovuto oltre che nei casi di disattivazione della Consulenza Diretta come contrattualmente definiti, anche con riferimento a ciascun trimestre in cui (i) non risulti superata la soglia di RFA (€ 10.000) prevista nell'art. 6, comma 6 o (ii) non risulti superato il requisito di esperienza e conoscenza previsto nell'art. 6 comma 7.
- Sono stato infine informato che:
- in caso di Cliente consumatore - trova applicazione la normativa prevista sul diritto di recesso di cui all'art. 67 - duodecies del D.Lgs. n. 206 del 2005 ("Codice del Consumo") e che, per ciascuna operazione, la Banca rende accessibile al Cliente una "nota contenente le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza nei servizi finanziari", nella quale è indicata tra l'altro l'esistenza o meno del diritto di recesso;
 - è fatto salvo il diritto del Cliente di richiedere l'esecuzione anticipata, laddove consentito dalla predetta normativa, non trovando in tal caso applicazione il diritto di recesso.

Tutto ciò premesso, conferisco alla Banca l'incarico di prestare i servizi di Consulenza Diretta e di Distribuzione Assicurativa - come sopra definiti e descritti - mediante l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza. A tal fine accetto integralmente, avendole tutte lette, le Informazioni Integrative e le Norme Contrattuali Integrative riportate nel presente modulo (costituenti parti integranti del presente Contratto), di cui ho ricevuto un esemplare in tempo utile per la sottoscrizione, che provvedo pertanto a sottoscrivere.

FIRMA

Del dichiarare che un esemplare del presente contratto mi è stato da Voi consegnato, approvo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., le seguenti clausole: Art. 1. (Rinvio alle norme del contratto di Collocamento Diretto, ivi comprese le disposizioni su: (i) modalità di sottoscrizione, (ii) invio di comunicazioni, (iii) durata, (iv) recesso e risoluzione dal contratto, (v) facoltà della Banca di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali, (vi) risoluzione stragiudiziale di controversie, (vii) legge regolatrice e Foro competente, (viii) ambito degli oneri informativi) - Artt. 2.1 e 2.2 (vendita abbinata) - Art. 2.6 (modalità di disattivazione dei Servizi Integrativi da parte della Banca), 2.8 (effetti della disattivazione dei Servizi Integrativi), 2.9 (disattivazione automatica dei Servizi Integrativi) e 2.10 (risoluzione del contratto per incompatibilità con la Consulenza con Private Banker) - Art. 3.15 (Requisiti per l'erogazione della Consulenza Diretta) - Art. 4.3 (facoltà di estendere le rappresentazioni dei report di Proposta e di Monitoraggio agli investimenti detenuti presso terzi e relative limitazioni), 4.5 (facoltà della Banca di modificare unilateralmente le modalità tecniche) e 4.8 (prospettive di investimento/disinvestimento e dati oggetto di informativa) - Art. 5.2 (sospensione della Consulenza Diretta), 5.3 (ruolo di rappresentante unico del primo intestatario dei contratti e servizi), 5.7 e 5.8 (limiti all'operatività per specifiche operazioni) - Art. 6.1 (Corrispettivo della Consulenza Diretta e relative modalità di calcolo), 6.3 (tempi di disapplicazione delle commissioni nei casi di disattivazione della Consulenza Diretta) e 6.6 (disattivazione delle commissioni per assenza dei requisiti di RFA e di esperienza e conoscenza del cliente) - Art. 7.3 (limitazione di responsabilità per la Banca) - Art. 8 (limiti all'operatività per la Consulenza Base).

FIRMA

Si riportano in questa Sezione alcune informazioni utili ai fini specifici del presente Contratto, da ritenersi aggiuntive e integrative rispetto a quelle già riportate nella sezione INFORMAZIONI del "Contratto per la prestazione del servizio di collocamento a distanza", che si intendono qui richiamate.

Le integrazioni sono esposte facendo riferimento ai Capitoli della predetta Sezione INFORMAZIONI.

Per i Capitoli che non sono stati oggetto di integrazione (ovvero per il Capitolo 5 su classificazione della clientela, per il Capitolo 6 sui conflitti di interesse e per il Capitolo 7 sugli incentivi) si rimanda alla sezione INFORMAZIONI del "Contratto per la prestazione del servizio di collocamento a distanza".

I) INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEL CAPITOLO 1 (INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO)**Rendicontazione**

Limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca informa periodicamente il Cliente sulla composizione del suo Portafoglio detenuto presso la Banca, nonché sulla coerenza tra il profilo finanziario attribuito ed il livello di rischio del suo Portafoglio. Tale rendicontazione viene elaborata su base trimestrale, con riferimento alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Le informazioni sui costi e oneri, inviate dalla Banca alla clientela con cui abbia intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, includono le informazioni relative al servizio di consulenza in materia di investimenti ed al servizio di distribuzione assicurativa, nel rispetto di quanto previsto nella normativa in materia.

II) INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEL CAPITOLO 2 (SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DELLA CLIENTELA)

La Banca, nello svolgimento dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di distribuzione assicurativa, non detiene strumenti finanziari e somme della clientela.

III) INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEL CAPITOLO 3 (INFORMAZIONI SUI PRODOTTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO)**INFORMAZIONI GENERALI****Avvertenze generali**

Prima di concludere un'operazione che rientri nel perimetro del servizio di consulenza in materia di investimenti - una volta compresi la natura ed il grado di rischio che essa comporta - l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria dello stesso, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

1. IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

La distribuzione riguarda in via generale i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche, i depositi strutturati e i prodotti di investimento assicurativi, nonché i servizi di investimento di terzi.

2. I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativi dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie dei prodotti di investimento assicurativo.

2.1. POLIZZE DI RAMO I COLLEGATE AD UNA GESTIONE SEPARATA

Questi prodotti prevedono l'investimento del premio versato in una gestione separata. La gestione separata è un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Il patrimonio della gestione separata può essere investito solo in titoli (prevalentemente titoli di Stato o obbligazioni) che rispettino l'esigenza di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti. La normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata.

Sul capitale investito è inoltre prevista di regola la garanzia dell'impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento minimo riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. L'indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.

2.2. POLIZZE DI RAMO III - UNIT LINKED

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi indicati nella parte "A" del Capitolo 3, punto 1.8. - OICR della Sezione INFORMAZIONI relativa al "Contratto per la prestazione del servizio di collocamento a distanza".

2.3. POLIZZE DI RAMO III - INDEX LINKED

Questi prodotti collegano l'andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.

I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che

l'emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni del prodotto di investimento assicurativo risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

2.4. POLIZZE DI RAMO V (POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE)

Questi prodotti prevedono l'impegno dell'impresa di assicurazione, in modo svincolato dal ricorrere di eventi attinenti la vita umana, di pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici.

Qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l'Investitore-Contrante.

Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked e per le index linked.

2.5. POLIZZE MULTIRAMO

Questi prodotti presentano sia una componente collegata a una gestione separata sia una componente unit linked le cui caratteristiche e i cui rischi sono sopra descritti. La composizione delle componenti può essere predeterminata dal prodotto oppure scelta dall'investitore.

IV) INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEL CAPITOLO 4 (COSTI E ONERI)

La Banca, nello svolgimento del servizio di distribuzione assicurativa disciplinato nel presente Contratto e per le attività previste nell'articolo 2 comma 8 dello stesso Contratto, non addebita alcun specifico costo, fatti salvi gli eventuali oneri fiscali dovuti per legge e fatti i salvi i costi e gli oneri relativi al separato contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento, dettagliati nella relativa modulistica (Documento di sintesi), che la Banca offre in abbinamento a tale Contratto. Le commissioni e i costi corrisposti dal Cliente sono quelli indicati nella documentazione contrattuale relativa ai singoli prodotti/servizi distribuiti fermi restando gli oneri fiscali connessi ai prodotti/ servizi a carico del Cliente.

In base a quanto previsto nelle Norme Contrattuali Integrative, la Banca nello svolgimento del servizio di Consulenza Diretta percepisce una commissione periodica. Detta commissione:

- è applicata con cadenza trimestrale posticipata e con valuta del primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- è determinata - sulla base della seguente tabella - in considerazione della ricchezza finanziaria complessiva del Cliente ("RFA") calcolata come media delle rilevazioni del valore di RFA alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento.

RFA MEDIA	COMMISSIONE (ALIQUOTA ANNUALE)	IMPORTO
sino ad € 50.000	0,60%	Da € 300 (i)
da € 50.000 ad € 125.000	0,55%	€ 687,50 (ii)
da € 125.000 ad € 500.000	0,45%	€ 2.250,00 (iii)
da € 500.000 ad € 1.000.000	0,30%	€ 3.000,00 (iv)
Oltre € 1.000.000	0,20%	€ 4.000,00 (v)

(i) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 50.000.

(ii) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 125.000.

(iii) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 500.000.

(iv) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 1.000.000.

(v) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 2.000.000.

Art. 1 - Rinvio e ambito di applicazione

1. Il presente Contratto disciplina la prestazione da parte della Banca, tramite tecniche di comunicazione a distanza, dei seguenti servizi:
 - (i) consulenza in materia di investimenti ("**Consulenza Diretta**");
 - (ii) distribuzione di prodotti di investimento assicurativi ("**Distribuzione Assicurativa**").
2. Ai suddetti servizi (complessivamente, "**Servizi Integrativi**") si applicano, in quanto compatibili, le norme e le definizioni contenute nel "Contratto per la prestazione del servizio di collocamento a distanza" ("**Collocamento Base**"), già sottoscritto dal Cliente, restando inteso che i termini previsti nelle citate norme relativi all'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente stesso decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
3. In qualsiasi ipotesi di contrasto o di incompatibilità tra le norme e le definizioni riportate nel contratto di Collocamento Base e le norme e le definizioni riportate nel presente Contratto prevalgono queste ultime.
4. La Consulenza Diretta ha ad oggetto i Prodotti e la Gestione, come definiti nel contratto di Collocamento Base, restando inteso che - ai fini del presente Contratto - rientrano tra i Prodotti anche i prodotti di investimento assicurativi.

Art. 2 - Attivazione e disattivazione dei Servizi Integrativi.

1. Per avvalersi dei Servizi Integrativi è necessaria la preventiva attivazione del contratto per la prestazione del Servizio a Distanza ("**Servizio a Distanza**") e la preventiva sottoscrizione del Collocamento Base (come modificato ed integrato con il presente Contratto), nonché di un contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento ("**Conto Corrente**"), le cui previsioni non limitino l'operatività su strumenti finanziari alle sole disposizioni impartite dal Cliente su sua iniziativa, escludendo quindi che vi siano da parte della Banca raccomandazioni personalizzate di investimento, consigli specifici o una preventiva valutazione di adeguatezza degli investimenti.
2. Le condizioni indicate al comma precedente comportano una vendita abbinata, dalla quale tuttavia non deriva un aggravio per il Cliente, sia con riferimento ai rischi degli investimenti sia con riferimento ai costi relativi ai singoli prodotti/servizi, fermi restando i rischi e l'applicazione dei costi previsti per i singoli rapporti, come illustrati nella relativa documentazione contrattuale ed informativa.
3. A seguito della sottoscrizione del presente Contratto la Banca provvede a verificare e processare le informazioni acquisite e ad attivare, al ricorrere delle condizioni necessarie, i Servizi Integrativi. La Banca provvede quindi ad inviare al Cliente - con le modalità previste nell'articolo 2 del contratto di Collocamento Base ovvero mediante invio all' indirizzo e-mail già utilizzato dal Cliente nell'ambito del Servizio a Distanza - una conferma di avvenuta attivazione, inoltrando contestualmente un documento ("**Report di Benvenuto**").
4. Il Report di Benvenuto non contiene raccomandazioni personalizzate, ma riporta una rappresentazione delle caratteristiche del Cliente e dei suoi obiettivi, una prima analisi degli investimenti eventualmente già effettuati e rientranti nel Portafoglio in Consulenza Diretta, unitamente alla descrizione dei relativi dettagli, alla loro distribuzione per asset class, alla rappresentazione delle principali caratteristiche finanziarie e di sostenibilità dei prodotti/servizi e alla valutazione dei livelli di rischio.
5. Il Cliente ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati anagrafici e finanziari riportati nel Report di Benvenuto, comunicando tempestivamente alla Banca eventuali incongruenze/inesattezze.
6. Il Cliente e la Banca possono richiedere in qualsiasi momento la disattivazione dei Servizi Integrativi. In tale ipotesi, tuttavia, la disattivazione diviene esecutiva il primo giorno del trimestre successivo a quello in cui è stata formulata la richiesta.
7. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto la disattivazione dei Servizi Integrativi, lo stesso può chiedere la successiva riattivazione dei Servizi Integrativi, utilizzando le modalità indicate dalla Banca tramite il Servizio a Distanza. In tale ipotesi il Cliente riceverà una conferma della nuova attivazione dei Servizi Integrativi con le medesime modalità indicate nel precedente comma 3.
8. La disattivazione dei Servizi Integrativi comporta l'impossibilità per il Cliente di sottoscrivere tramite il Servizio a Distanza nuovi investimenti per il cui collocamento/distribuzione sia previsto un obbligo di valutazione dell'adeguatezza o di consulenza. La Banca in ogni caso garantisce, senza applicare alcun costo specifico, la valutazione dell'adeguatezza o la prestazione del servizio di consulenza per le operazioni e le attività successive alla sottoscrizione iniziale dei suddetti contratti eventualmente già sottoscritti dal Cliente (Consulenza Base). Resta inteso che sono escluse da tali operazioni e attività successive le sottoscrizioni di nuovi investimenti per le quali sia richiesta la valutazione di adeguatezza.
9. I Servizi Integrativi vengono disattivati in tutti i casi in cui perda/perdano efficacia, per qualsiasi motivo, il/i contratto/i relativo/i al Servizio a Distanza e/o al Collocamento Base e/o al Conto Corrente abbinati al presente Contratto. La Banca può inoltre procedere alla disattivazione dei Servizi Integrativi nel caso in cui non sia possibile addebitare al Cliente il corrispettivo previsto per la Consulenza Diretta. Nel caso in cui, infine, la Banca riceva formale comunicazione del decesso del Cliente, i Servizi Integrativi verranno disattivati con decorrenza dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
10. In deroga a quanto previsto negli articoli 5 ed 11 del contratto di Collocamento Base, l'attivazione del servizio di Consulenza Diretta non comporta la cessazione degli effetti del contratto relativo al Collocamento Base. Resta inteso invece che:
 - a) il contratto relativo al Collocamento Base ed il presente Contratto cessano di produrre effetti in caso di sottoscrizione, da parte del Cliente, di un contratto per la prestazione congiunta dei servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e distribuzione prestati per il tramite di una rete di Private Banker della Banca stessa ovvero di IW Private Investment SIM S.p.A. (di seguito "**Consulenza con Private Banker**");
 - b) nell'ipotesi di cui al precedente punto a), il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a convogliare gli investimenti rientranti nel Portafoglio in Consulenza Diretta all'interno del Portafoglio della Consulenza con Private Banker, fatti salvi eventuali impedimenti di natura normativa, operativa o contrattuale;
 - c) la sottoscrizione del presente Contratto comporta la cessazione degli effetti del contratto di Consulenza con Private Banker già sottoscritto dal Cliente;
 - d) nell'ipotesi di cui al precedente punto c), il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a convogliare gli investimenti rientranti nel Portafoglio relativo alla Consulenza con Private Banker nel Portafoglio in Consulenza Diretta, fatti salvi eventuali impedimenti di natura normativa, operativa o contrattuale.

Art. 3 – Caratteristiche della Consulenza Diretta

1. Il servizio di Consulenza Diretta prestato dalla Banca è un'obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente, e consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca stessa, riguardo a una o più operazioni relative ai Prodotti ed alla Gestione, nonché nell'attività di monitoraggio finanziario. Ai fini del presente Contratto, la nozione di Prodotti si intende estesa, oltre a quanto indicato nel contratto di Collocamento Base, anche ai prodotti di investimento assicurativi.

2. La Consulenza Diretta viene prestata nel rispetto delle modalità di sottoscrizione e di comunicazione di cui all' art. 2 del contratto di Collocamento Base.
3. Il servizio di Consulenza Diretta viene prestato dalla Banca previa una valutazione di adeguatezza degli investimenti, effettuata tenendo conto del Profilo Finanziario assegnato al Cliente e delle sue specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere perdite e degli obiettivi di investimento dello stesso, inclusa la sua tolleranza al rischio.
4. La Banca, nell'elaborazione e formulazione delle raccomandazioni personalizzate nell'ambito del servizio di Consulenza Diretta si avvale di sistemi semi-automatizzati o automatizzati basati su algoritmi che escludono, rispettivamente, in parte o in tutto l'intervento umano, dandone specifica informativa al Cliente. Resta ferma, in ogni caso, la valutazione di adeguatezza ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.
5. Nell'elaborazione e formulazione delle raccomandazioni personalizzate, i sistemi semi-automatizzati e automatizzati di cui al comma precedente potrebbero tener conto esclusivamente di talune tipologie di prodotti/servizi. In tal caso la Banca ne dà specifica informativa al Cliente.
6. La Banca - quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente - fornisce, su supporto durevole e nel rispetto della normativa vigente, una dichiarazione in cui è specificata la consulenza fornita e i motivi per i quali l'operazione è adeguata, nonché il grado di copertura del Portafoglio in Consulenza Diretta preso in considerazione ai fini della relativa valutazione di adeguatezza. Ulteriori informazioni sulla valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca e sui relativi parametri adottati sono illustrate nell'apposito documento di sintesi presente sul sito internet della Banca stessa, nella sezione dedicata alla Normativa sui servizi di investimento.
7. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
 - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto;
 - esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto;
 - sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi di investimento e, relativamente alla Gestione, compiere le operazioni di cui all' articolo 17, comma 7 del Collocamento Base.
 La Consulenza Diretta assicura al contempo una continua analisi dei rischi associati agli investimenti in essere ed un costante monitoraggio della posizione finanziaria del Cliente.
8. La Banca fornisce sempre al Cliente raccomandazioni personalizzate in relazione ad ogni operazione avente ad oggetto i Prodotti di Consulenza Diretta, come di seguito definiti: sono Prodotti di Consulenza Diretta (i) i Prodotti e la Gestione della Banca collocati/distribuiti dalla stessa, (ii) i Prodotti e la Gestione delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo collocati/distribuiti dalla Banca nonché (iii) i Prodotti, esclusi i titoli di stato dell' "area euro", la Gestione di intermediari/emittenti diversi da quelli individuati in precedenza, i quali abbiano conferito alla Banca l'incarico di collocamento/distribuzione. Ai fini del presente Contratto sono Prodotti di Consulenza Diretta quelli dianzi individuati per il periodo di tempo di durata del collocamento/distribuzione.
9. I Prodotti di Consulenza Diretta sono catalogati sulla base del loro mercato di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili, anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.
10. La Banca può altresì fornire, su richiesta dal Cliente, raccomandazioni personalizzate con riferimento a prodotti diversi dai Prodotti di Consulenza Diretta, a condizione che abbia a disposizione informazioni sufficienti per effettuare la verifica di adeguatezza.
11. Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite; il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.
12. La Banca fornisce sempre, in ogni caso, indicazioni circa l'adeguatezza delle operazioni richieste ad iniziativa del Cliente ed aventi ad oggetto prodotti finanziari e servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza Diretta, a condizione che abbia a disposizione sufficienti informazioni per effettuare la verifica.
13. L'attività disciplinata nei precedenti commi 8 e 10 potrebbe avere ad oggetto i Prodotti e la Gestione emessi da società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o da altre società rispetto alle quali il Gruppo Intesa Sanpaolo:
 - detiene una partecipazione rilevante nel capitale della società;
 - designa uno o più membri degli organi societari;
 - partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento della società;
 - ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori della società o del suo gruppo di appartenenza;
 - ricopre il ruolo di sponsor, specialist, corporate broker relativamente ad alcuni strumenti finanziari emessi dalla società;
 - ha prestato alla società servizi di finanza aziendale negli ultimi dodici mesi;
 - ha assunto, nell'ambito della propria attività di trading proprietario, una posizione di rischio rilevante in relazione agli strumenti finanziari emessi dalla società;
 - è partecipato in misura rilevante dalla società;
 - è emittente di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi dalla società.
14. La Consulenza Diretta è prestata dalla Banca esclusivamente su base non indipendente in quanto la Banca, nell'ambito delle relazioni contrattuali con i soggetti di cui colloca/distribuisce i prodotti e servizi, accetta e trattiene compensi, commissioni o altri benefici non monetari pagati o forniti da soggetti diversi dal Cliente ("Incentivi").
15. La Consulenza Diretta può essere offerta solo nei confronti della clientela che, oltre ad avere un Profilo Finanziario idoneo alla ricezione del servizio di consulenza, abbia al momento della sottoscrizione del presente Contratto una ricchezza finanziaria complessiva investita o detenuta presso Fideuram S.p.A. (RFA) pari almeno ad € 15.000.

Art. 4 – Reportistica relativa alla Consulenza Diretta

1. La Banca ad esito delle attività, svolte nel continuo e descritte nel precedente articolo, mette a disposizione del Cliente – con periodicità minima annuale – un documento ("Report di Proposta") contenente le raccomandazioni personalizzate finalizzate ad ottimizzare l'allocazione del Portafoglio in Consulenza Diretta. Il report di Proposta riporta, in aggiunta ai contenuti del Report di Benvenuto:
 - una descrizione degli scenari macroeconomici e del relativo andamento generale, nonché una rappresentazione di determinati mercati internazionali di possibile interesse per il Cliente;
 - una valutazione specifica sulla coerenza del Portafoglio in Consulenza Diretta rispetto alle preferenze di sostenibilità del Cliente;
 - il dettaglio delle operazioni di investimenti/disinvestimento oggetto di proposta, aggregate per tipologia di movimentazione;
 - un'analisi del rischio e una valutazione di adeguatezza degli investimenti mirate a guidare il raffronto tra la composizione attuale del Portafoglio in Consulenza Diretta del Cliente e la composizione ottimale dello stesso;
 - una scheda analitica dei costi, oneri e degli Incentivi e dei relativi impatti sul rendimento per ciascuna delle operazioni rientranti nella Proposta.

2. La Banca trasmette inoltre al Cliente con cadenza trimestrale, e sulla base delle rilevazioni effettuate al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, un ulteriore documento ("**Report di Monitoraggio**"), in cui viene riportata una rappresentazione aggiornata dei contenuti già rappresentati nei precedenti Report, integrati con ulteriori contenuti analitici sulla composizione e sull'andamento degli investimenti, nonché con una nuova valutazione di adeguatezza finalizzata a segnalare la coerenza tra il Profilo Finanziario di riferimento ed il livello di rischio del Portafoglio in Consulenza Diretta, con indicazione del grado di copertura della relativa valutazione di adeguatezza. Qualora il Portafoglio in Consulenza Diretta risulti non coerente con il Profilo Finanziario, la Banca informa il Cliente di tale circostanza, indicando – sulla base di appositi parametri – le ragioni e/o i prodotti/servizi che hanno determinato tale incoerenza ed invitando il Cliente a valutare le conseguenti operazioni ritenute opportune dalla Banca stessa e finalizzate al corretto ribilanciamento del Portafoglio in Consulenza Diretta. Resta inteso che il Cliente non riceverà il Report di Monitoraggio se non sia trascorso almeno un mese dall'elaborazione del Report di Benvenuto.
3. I Report di Proposta e di Monitoraggio possono includere anche una rappresentazione degli investimenti detenuti dal Cliente presso terzi intermediari: in tali circostanze le elaborazioni della Banca si baseranno sulle informazioni raccolte dal Cliente, dal quale esclusivamente dipenderà la completezza e la veridicità delle informazioni fornite, con onere per il Cliente stesso di comunicare ogni successiva variazione, al fine di consentire alla Banca la correzione e l'aggiornamento dei relativi dati contenuti nei suddetti Report. Il Cliente prende altresì atto che gli investimenti detenuti presso terzi intermediari vengono inseriti all'interno dei Report di Proposta e di Monitoraggio su indicazioni aggiornate fornite dal Cliente e subordinatamente al rilascio da parte sua di una dichiarazione di conformità dei dati resi alla Banca, al solo scopo di offrire al Cliente stesso una rappresentazione complessiva e unitaria dei propri investimenti. Tali investimenti non sono pertanto tenuti in considerazione ai fini delle raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca o della relativa valutazione di adeguatezza e non possono formare in ogni caso oggetto di rendicontazione da parte della Banca.
4. Il Cliente può richiedere di ricevere una versione aggiornata dei documenti di cui ai precedenti commi, anche al di fuori delle scadenze sopra indicate. Tali ulteriori documenti ("**Report di Consulenza**") possono avere contenuti modulati in base alle preferenze del Cliente e sono messi a disposizione dalla Banca entro i limiti e nei tempi tecnici occorrenti per acquisire le informazioni necessarie a soddisfare la richiesta del Cliente.
5. In considerazione delle continue evoluzioni dei sistemi informatici, la Banca può nel tempo modificare i contenuti tecnici della Consulenza Diretta e della Reportistica, introducendo nuove modalità di elaborazione ovvero mutando e/o riducendo gli attuali contenuti (ivi compreso il numero dei Report) alla luce delle intervenute novità economico-finanziarie (a titolo esemplificativo: elaborazioni sulla base di nuove tecniche di rischio, ampliamento o riduzione dei contenuti dei report, ampliamento della valutazione di adeguatezza anche al patrimonio del Cliente detenuto presso terzi intermediari ecc.). La Banca sarà, tuttavia, tenuta ad avvisare il Cliente di ogni modifica tecnica apportata alla Consulenza Diretta (anche attraverso i Report di Monitoraggio), immediatamente per giustificato motivo o con preavviso di 15 giorni di calendario.
6. La Banca informa il Cliente in caso di particolari variazioni peggiorative della classe di rating (c.d. *downgrading*) attribuita a ciascun emittente, con esclusione dell'emittente Repubblica Italiana, cui si riferiscono titoli obbligazionari e/o certificates, nelle ipotesi e secondo le modalità di seguito dettagliate.
Il Cliente viene avvisato del *downgrading* nel caso in cui sia primo intestatario di un deposito titoli presso Fideuram S.p.A. in cui, alla data di rilevazione, risulti un'obbligazione o un certificate riconducibile all'emittente oggetto di *downgrading*. L'individuazione del *downgrading* è effettuata sulla base del "Rating di riferimento" di Fideuram S.p.A., determinato in ragione del minore tra i rating assegnati – tempo per tempo – dalle agenzie Standard & Poor's, Moody's e Fitch. La comunicazione viene inviata, in particolare, nel caso di variazione peggiorativa del "Rating di riferimento", che comporti il superamento al ribasso, rispettivamente, dei livelli corrispondenti ad A-, BBB- e B+ o che comunque comporti il raggiungimento di un "Rating di Riferimento" di "classe D" (default dell'emittente). Tale informativa è inviata dopo che la Banca ha avuto notizia del *downgrading* e dopo il completamento della procedura di controllo necessaria per individuare i destinatari dell'informativa stessa.
7. Esula dall'ambito del presente Contratto la fornitura di aggiornamenti informativi non espressamente indicati nello stesso Contratto o che non siano necessari all'adempimento di obblighi informativi posti a carico della Banca dalla normativa di settore o da altri rapporti contrattuali in essere. Il Cliente prende atto, in particolare, che non rientra nell'ambito del presente Contratto l'informativa relativa ad eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino gli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione personalizzata a cui è seguita l'effettiva esecuzione dell'operazione da parte del Cliente.
8. Le indicazioni e i dati relativi sia al mercato sia ai Prodotti e/o alla Gestione, forniti dalla Banca al Cliente, non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento.

Art. 5 - La Profilatura e modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza per la Consulenza Diretta

1. Ferma l'applicazione delle norme previste nell'articolo 18 del contratto di Collocamento Base, relative alla Profilatura ed al Profilo Finanziario, ivi comprese le disposizioni relative alla scadenza ed alla validità del Profilo Finanziario stesso, il Cliente prende atto che - ai fini della valutazione di adeguatezza di cui al presente Contratto - il Profilo Finanziario di riferimento coincide con il Profilo Finanziario del primo intestatario dei Prodotti e della Gestione, fatto salvo quanto precisato nel successivo comma 6 per le operazioni disposte dagli altri intestatari.
2. Il Cliente prende atto che la Banca non procederà ad erogare la prestazione del servizio di Consulenza Diretta in caso di rifiuto del Cliente di fornire le informazioni necessarie per la Profilatura ovvero sospenderà il citato servizio qualora l'aggiornamento della Profilatura, previsto dall'art. 18, comma 6 del contratto di Collocamento Base, non sia stato effettuato per un periodo superiore a 3 anni. La sospensione del servizio di Consulenza Diretta è comunicata dalla Banca al Cliente fornendo allo stesso specifica informativa, anche in formato standardizzato. Per il periodo di sospensione del servizio di Consulenza Diretta trova applicazione l'art. 2, comma 8. Resta inteso che in caso di Profilo Finanziario scaduto nel trimestre il Cliente non riceverà il Report di Monitoraggio e il Report di Consulenza per l'intero trimestre di riferimento.
3. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferma pertanto che il primo intestatario dei contratti e servizi assume, ai fini della Profilatura, il ruolo di rappresentante unico di tutti gli intestatari del rapporto.
4. Le informazioni necessarie alla verifica di cui al successivo comma 5, sono in ogni caso acquisite direttamente dal Cliente che dispone l'operazione.
5. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate. La scelta del Cliente di avvalersi della prestazione del servizio di Consulenza Diretta offerto dalla Banca comporta che la Banca stessa – al fine di offrire al Cliente elementi utili alla verifica della coerenza degli investimenti rispetto al Profilo Finanziario di riferimento – effettui la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dal Cliente di sua iniziativa. La valutazione di adeguatezza è effettuata tenendo conto del Portafoglio in Consulenza Diretta.

6. La Banca in ogni caso verifica che, per qualsiasi operazione successiva alla sottoscrizione iniziale di uno dei prodotti e servizi rientranti nel Portafoglio in Consulenza Diretta, il Cliente che dispone l'operazione possieda l'esperienza e le conoscenze necessarie, anche nel caso quindi in cui non operi come primo intestatario.
7. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti "non adeguata" un'operazione di sottoscrizione o altra operazione successiva alla sottoscrizione, richiesta ad iniziativa del Cliente, avente ad oggetto un Prodotto di Consulenza Diretta collocato/distribuito dalla Banca non è possibile per il Cliente stesso perfezionare le operazioni richieste. Il Cliente prende atto, altresì, che la Banca non potrà dar corso ad operazioni relative a qualsiasi prodotto/servizio che non risultino in linea con: (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni date da un'autorità, (iii) le restrizioni imposte da un'autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale, in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi. Inoltre, qualora il Cliente disponga operazioni di vendita che determinino l'inadeguatezza dell'eventuale Portafoglio in Consulenza Diretta residuo, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione, fermo restando che darà comunque seguito alla disposizione del Cliente.
8. Fermo quanto sopra, il Cliente prende altresì atto che qualora la Banca valuti "non adeguata" una specifica operazione – richiesta ad iniziativa dello stesso – concernente prodotti diversi dai Prodotti di Consulenza Diretta, la stessa indica al Cliente tale circostanza e la sconsiglia, fornendo – su supporto durevole – specifica informativa sui motivi dell'inadeguatezza rilevata. In quest'ultimo caso, il Cliente potrà procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente il proprio intendimento di darvi comunque corso, avvalendosi dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione trasmissione ordini, disciplinati nella Parte Quinta del contratto di Conto Corrente abbinato al presente Contratto.
9. Il Cliente prende altresì atto che, nel caso di operazioni disposte contemporaneamente, la Banca fornisce l'informativa di inadeguatezza attraverso un unico documento su supporto durevole, evidenziando per ogni operazione le specifiche ragioni di inadeguatezza.
10. Il Cliente prende quindi atto che, nella vigenza del servizio di Consulenza Diretta, qualsiasi operazione disposta relativamente ai Prodotti e alla Gestione, presenti e futuri, in essere presso la Banca e riconducibili al Portafoglio in Consulenza Diretta, è soggetto alla valutazione di adeguatezza, con i limiti e le conseguenze disciplinate nel presente articolo.
11. La Banca nell'ambito della valutazione di adeguatezza considera le preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente in sede di Profilatura ("**Preferenze di Sostenibilità**") secondo quanto previsto nel presente comma. In particolare, la Banca raccomanda un'operazione avente ad oggetto i Prodotti e la Gestione come rispondenti alle Preferenze di Sostenibilità solo se essi sono coerenti con le stesse. Laddove l'operazione abbia ad oggetto i Prodotti e la Gestione non coerenti con le Preferenze di Sostenibilità, la Banca indica al Cliente tale circostanza; il Cliente in tal caso può procedere alla conclusione dell'operazione – anche in deroga a quanto previsto nel comma 7 – fermo il rispetto della normativa applicabile.

Art. 6 - Corrispettivo della Consulenza Diretta

1. La prestazione del servizio di Consulenza Diretta comporta l'applicazione, a decorrere dall'attivazione del servizio di Consulenza Diretta, di una commissione periodica con cadenza trimestrale posticipata e con valuta del primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Detta commissione è applicata - sulla base della seguente tabella - in considerazione della ricchezza finanziaria complessiva del Cliente ("RFA") calcolata come media delle rilevazioni del valore di RFA alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento.

RFA MEDIA	COMMISSIONE (ALiquOTA ANNUALE)	IMPORTO
sino ad € 50.000	0,60%	Da € 300 (i)
da € 50.000 ad € 125.000	0,55%	€ 687,50 (ii)
da € 125.000 ad € 500.000	0,45%	€ 2.250,00 (iii)
da € 500.000 ad € 1.000.000	0,30%	€ 3.000,00 (iv)
Oltre € 1.000.000	0,20%	€ 4.000,00 (v)

- (i) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 50.000.
- (ii) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 125.000.
- (iii) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 500.000.
- (iv) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 1.000.000.
- (v) importo calcolato come simulazione tenendo conto di una ipotesi di RFA media trimestrale pari ad € 2.000.000.

2. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, autorizza l'attivazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3, del servizio di Consulenza Diretta e l'addebito delle commissioni di cui ai precedenti commi, oltre IVA se dovuta, sul Conto Corrente abbinato al presente Contratto.
3. In tutti i casi di disattivazione del servizio di Consulenza Diretta, le commissioni ed i costi saranno addebitati sino alla data di efficacia, come prevista dall'art. 2 comma 6, della disattivazione del servizio di Consulenza Diretta.
4. La commissione periodica di cui al precedente comma 1 non è dovuta nel caso in cui sul Portafoglio in Consulenza Diretta non vengano effettuate operazioni di investimento/disinvestimento per un intero anno solare. In tale ipotesi la commissione periodica sarà nuovamente applicata dalla Banca, con le modalità disciplinate nel presente articolo a decorrere dalla data di disposizione della prima operazione di investimento/disinvestimento effettuata sul Portafoglio di Consulenza Diretta.
5. Il comma precedente non si applica nel caso in cui nel Portafoglio di Consulenza Diretta del Cliente rientrino polizze di tipo unit linked o servizi di gestione di portafogli, tenuto conto della particolare natura di tali prodotti e servizi.
6. La commissione periodica di cui al precedente comma 1 non è inoltre dovuta con riferimento a ciascun trimestre in cui non risultino soddisfatti determinati requisiti di RFA e (a partire dal 30 giugno 2023) di esperienza e conoscenza del cliente. Detta commissione, in particolare, non verrà applicata per l'intero trimestre laddove, alla chiusura di quello precedente, la RFA del Cliente (calcolata come media delle rilevazioni del valore di RFA alla fine di ogni mese) risulti pari o inferiore ad € 10.000 ovvero il livello di esperienza e conoscenza del Cliente non sia in linea con la soglia minima individuata dalla Banca.

7. In caso di Profilo Finanziario che risulti non idoneo alla ricezione del servizio di consulenza per una parte del trimestre di riferimento, la commissione periodica sarà applicata unicamente al periodo del trimestre in cui risulti accertata l'idoneità del Profilo Finanziario.

Art. 7 - Modalità operative della prestazione del servizio di Consulenza Diretta - Responsabilità della Banca

1. Le indicazioni elaborate nell'ambito del servizio di Consulenza Diretta hanno natura di consigli/raccomandazioni; l'adesione al servizio di Consulenza Diretta non comporta tuttavia l'obbligo per il Cliente di seguire tali indicazioni, rimanendo lo stesso libero di assumere – in piena autonomia e a suo rischio – decisioni di investimento/disinvestimento. Resta fermo quanto disposto nel presente Contratto in tema di operazioni non adeguate.
2. I consigli/raccomandazioni, le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai contratti rientranti nel Portafoglio in Consulenza Diretta forniti dalla Banca sono acquisiti da fonti ritenute attendibili, senza che la Banca possa tuttavia garantire in assoluto, con particolare riferimento ai mercati e ai prodotti/servizi di terzi, la completezza e la veridicità degli stessi. Le raccomandazioni personalizzate individuate dal servizio di Consulenza Diretta non assicurano il mantenimento del capitale né garantiscono risultati o rendimenti futuri.
3. La Banca non è responsabile di eventuali ritardi nella elaborazione del servizio di Consulenza Diretta per cause a essa non imputabili o comunque per cause derivanti da guasti o malfunzionamenti degli apparati informatici e telematici utilizzati dalla Banca, ferma la responsabilità per dolo o colpa grave. In tali circostanze, la Banca avrà comunque cura di informare tempestivamente il Cliente.

Art. 8 – Norme specifiche sul servizio di Distribuzione Assicurativa

1. La Banca raccomanda prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del Cliente e svolge la Distribuzione Assicurativa unitamente alla Consulenza Diretta, nel rispetto delle previsioni riportate nel presente Contratto.
2. Il Cliente prende atto che - nel rispetto della normativa di settore - la Banca non può dar corso ad un'operazione che risulti inadeguata o per la quale sia impossibilitata ad effettuare la valutazione di adeguatezza. Il Cliente si impegna pertanto a fornire alla Banca le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza ai fini della Consulenza Base, salvo che la Banca stessa non sia già in possesso di tali informazioni.
3. La Banca non applica alcun costo specifico con riferimento all'attività di Distribuzione Assicurativa, nonché in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 2 comma 8, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 6 nel caso in cui sia attivo il servizio di Consulenza Diretta, nel cui ambito rientrano anche i prodotti di investimento assicurativi.